

Legge regionale 05 dicembre 2005 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

**Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.**

### **CAPO III**

*Altre forme di vendita*

#### **Art. 19**

*(Vendita negli outlet)(1)*

1. La denominazione di outlet, può essere impiegata nelle insegne, nelle ditte, nei marchi e nella pubblicità riferita all'attività commerciale.
2. I prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), sono tenuti separati dalle altre merci.
3. Gli operatori devono comunicare la natura dei prodotti mediante cartelli o altri adeguati supporti informativi ben visibili al pubblico, collocati all'interno dei propri locali.
4. I soggetti titolari di outlet sono tenuti a rispettare le norme inerenti la disciplina dei prezzi, le vendite straordinarie e promozionali.

Note:

- 1 Articolo sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 4/2016

#### **Art. 20**

*(Disciplina dei mercati agroalimentari all'ingrosso)*

1. I mercati agroalimentari all'ingrosso sono gestiti come servizi di interesse pubblico in modo da assicurare la libera formazione del prezzo delle merci, nell'osservanza delle norme vigenti in materia di commercializzazione e in materia igienico-sanitaria.
2. I mercati agroalimentari all'ingrosso possono essere istituiti o gestiti dai Comuni o da altri enti pubblici territoriali, nonché da società di capitali, incluse le società consortili.

(2)

**3.** I mercati agroalimentari all'ingrosso sono caratterizzati da:

- a)** posizione baricentrica rispetto alle vie di comunicazione e ai centri di servizi;
- b)** adiacenza ad aree idonee all'insediamento di attività connesse integrative e funzionali all'attività dei mercati stessi;
- c)** dotazione di aree riservate alle produzioni agroalimentari locali.

**4.** La realizzazione dei mercati agroalimentari all'ingrosso è subordinata al rispetto delle norme di generale applicazione con riferimento agli insediamenti e all'edificazione di immobili destinati ad attività commerciali.

**5.** Con regolamento comunale sono disciplinate le modalità di costituzione e l'attività dei mercati agroalimentari all'ingrosso, con particolare riguardo a:

- a)** requisiti strutturali e organizzativi minimi;
- b)** modalità per l'adeguamento ai requisiti di cui alla lettera a) da parte delle strutture già operative;
- c)** criteri per l'assegnazione degli spazi di vendita;
- d)** modalità di adozione del regolamento del mercato e materie oggetto del regolamento medesimo;
- e)** categorie di venditori e acquirenti ammessi alle negoziazioni;
- f)** modalità di vendita all'asta e disciplina delle borse merci.

(1)

Note:

**1** Parole sostituite al comma 5 da art. 2, comma 1, L. R. 13/2008

**2** Parole sostituite al comma 2 da art. 25, comma 1, L. R. 8/2022

## **Art. 21**

*(Spacci interni)*

**1.** Le amministrazioni pubbliche, le imprese e i circoli privati, le cooperative di consumo e i loro consorzi, le associazioni di volontariato, le ONLUS, le associazioni e le cooperative senza fini di lucro, possono esercitare la vendita al dettaglio a favore rispettivamente dei propri dipendenti, dei propri soci e dei familiari, in locali non aperti al pubblico, di superficie non superiore a metri quadrati 250 e privi di accesso diretto dalla pubblica via.

**2.** L'attivazione dell'esercizio non è soggetta ad alcuna comunicazione al Comune competente, fermo restando il rispetto delle norme edilizie, urbanistiche, comprese quelle di tutela dall'impatto acustico, igienico-sanitarie, alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali, nonché di tutte le norme di settore che disciplinano l'attività esercitata.

(1)(2)

**3.** Ai soggetti ammessi all'acquisto nei locali di cui al comma 1 deve essere rilasciata apposita tessera e i loro nominativi devono essere annotati in un apposito registro.

**4.** Il requisito del mancato accesso diretto dalla pubblica via è richiesto solo per i locali operanti successivamente al 31 dicembre 1998.

Note:

**1** Parole sostituite al comma 2 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

**2** Comma 2 sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 5/2023

## **Art. 22**

*(Distribuzione automatica)*

**1.** La vendita al dettaglio a mezzo di apparecchi automatici, nel caso in cui non sia effettuata direttamente dall'esercente all'interno dell'esercizio di vendita o nelle sue immediate adiacenze, è soggetta alla segnalazione certificata di inizio attività.

(3)

**2.** Nella segnalazione certificata di inizio attività devono essere dichiarati la sussistenza per il richiedente dei requisiti di cui all'articolo 5, il settore merceologico e l'ubicazione dell'impresa.

(1)(4)

**2 bis.** L'installazione dei distributori automatici su area pubblica è soggetta all'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

(2)

**3.** La vendita al dettaglio mediante apparecchi automatici in apposito locale a essa adibito in modo esclusivo è considerata come apertura di un esercizio di vendita al dettaglio ed è soggetta alle norme di cui agli articoli 11, 12 e 13.

**4.** La vendita di alimenti e bevande a mezzo apparecchi automatici deve essere esercitata in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria.

**5.** La vendita al dettaglio a mezzo di apparecchi automatici esercitata dalle farmacie deve riguardare esclusivamente i generi speciali compresi nella specifica tabella di cui all'allegato A, con esclusione dei medicinali, e deve essere effettuata esclusivamente all'interno della farmacia o nelle sue immediate adiacenze.

Note:

**1** Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 13/2008

**2** Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 2, L. R. 13/2008

**3** Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

**4** Parole sostituite al comma 2 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

## **Art. 23**

*(Vendita per corrispondenza o altri sistemi di comunicazione)*

**1.** La vendita al dettaglio per corrispondenza, inclusa la vendita per corrispondenza su catalogo, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta alla

segnalazione certificata di inizio attività al Comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.

(1)(2)

2. Alle vendite di cui al comma 1 si applica l'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e successive modifiche.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 15/2012

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

#### **Art. 24**

*(Vendita diretta al domicilio dei consumatori o mediante contratti negoziati fuori dai locali commerciali)*

1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività al Comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.

(1)(2)

2. Alle vendite di cui al comma 1 si applica l'articolo 19 del decreto legislativo 114/1998, e successive modifiche.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 15/2012

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

#### **Art. 24 bis**

*(Commercio elettronico)(1)*

1. Le attività di vendita di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f bis), possono essere svolte liberamente dagli esercizi di vendita di cui agli articoli 11, 12 e 13 della presente legge.

(2)

2. La Regione valorizza lo sviluppo del commercio elettronico con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, anche in forma aggregata, ai fini della realizzazione di programmi d'intervento nel settore del commercio elettronico.

3. Ai fini della protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza si applica il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e del decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 170 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE).

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 12, comma 1, L. R. 5/2023

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 13/2023

### **Art. 24 ter**

*(Forme speciali di vendita senza comunicazione)(1)*

1. La vendita di cui agli articoli 11, 12 e 13, se effettuata mediante le forme speciali di vendita di cui agli articoli 22, 23, 24 e 24 bis e praticata dall'esercente all'interno dell'esercizio di vendita, non è soggetta alla presentazione di nuova segnalazione certificata di inizio attività, se richiesta, o comunque altra forma di comunicazione.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 12, comma 1, L. R. 5/2023

### **Art. 25**

*(Esercizi che effettuano la vendita a soggetti diversi dal consumatore finale)*

1. Gli esercizi commerciali all'ingrosso, inclusi i <<cash and carry>> e le tipologie similari, svolgono la loro attività di vendita esclusivamente nei confronti di commercianti, di comunità, di utilizzatori professionali e di grandi consumatori.

2. La limitazione di cui al comma 1 deve essere esposta in forma visibile all'ingresso degli esercizi ed esplicitata in tutte le informazioni promozionali e pubblicitarie.

### **Art. 26**

( ABROGATO )

(3)

Note:

1 Parole sostituite al comma 4 da art. 11, comma 5, lettera b), L. R. 16/2010

2 Parole sostituite al comma 5 da art. 11, comma 5, lettera c), L. R. 16/2010

3 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 23/2014

### **Art. 27**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023